

CONVENZIONE TRA

LA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA, con sede in Roma, Viale Tiziano, n.70 (di seguito indicata "FMSI"), Codice Fiscale 97015300581, in persona del Presidente *pro-tempore* Dott. Maurizio Casasco, domiciliato per la carica presso la sede della FMSI, ed autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo Federale nr.76 del 23/06/2021;

da una parte

E

LA STRUTTURA IN MEDICINA DELLO SPORT denominata " _____ " (di seguito indicata "SMS"), Codice Fiscale e/o Partita Iva _____, con sede in _____, Via _____, n. _____, in persona del Legale Rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede della SMS, ed autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione _____ in data _____;

dall'altra parte

PREMESSO CHE

1. la FMSI è la Federazione della medicina sportiva facente parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. la FMSI ha predisposto un documento, denominato "Principi Informatori", che individua la disciplina applicabile ai rapporti convenzionali tra la FMSI e la Struttura di Medicina dello Sport (Allegato A);
3. i "Principi Informatori" sono stati approvati dal Consiglio Direttivo Federale della FMSI, con delibera nr.76 del 23/06/2021;
4. per i propri fini istituzionali la SMS è interessata a svolgere l'attività professionale medica nei confronti di atleti e sportivi, autonomamente e mediante la predisposizione di tutti i mezzi necessari all'esercizio della medesima;
5. la SMS ha presentato domanda di convenzionamento al Comitato / Delegazione Regionale della FMSI del/la _____, conforme a quella di cui all'allegato C, corredata dalle prescritte dichiarazioni e attestazioni del Rappresentante Legale e del Direttore Sanitario e Scientifico della Struttura (Allegato D);
6. la SMS si propone di svolgere attività compatibili con i fini istituzionali della FMSI;
7. la SMS risulta in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'instaurazione del presente rapporto convenzionale.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

ART. 1 - Individuazione delle parti e valore delle premesse.

Le premesse, l'individuazione delle parti e tutti gli atti quivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ivi compresi i Principi Informatori approvati dal Consiglio Direttivo Federale della FMSI, con delibera nr. 166 del 10/12/2021.

ART. 2 - Oggetto.

La FMSI e la SMS denominata _____ instaurano un rapporto al fine di promuovere l'attività di Medicina dello Sport, educare i cittadini alla salute e ai corretti stili di vita e favorire coloro i quali praticano, ovvero intendono praticare, un'attività sportivo-agonistica o ludico-motoria.

La SMS si impegna, per i fini della presente Convenzione, a eseguire le seguenti prestazioni:

- prescrizione dell'esercizio fisico anche per fini preventivi e terapeutici, in qualità di specifica struttura competente;
- partecipazione a studi e ricerche epidemiologici promossi dalla FMSI in materia;
- assistenza agli atleti delle squadre nazionali o società sportive, per ogni esigenza di carattere medico e funzionale;
- prevenzione degli infortuni e dell'*over-training*, nonché nella valutazione degli effetti dell'allenamento.

La SMS si impegna ad accettare e rispettare quanto previsto dalla presente Convenzione e dai "Principi Informatori", in particolare quanto stabilito dagli artt. 2, 5, 5 *bis*, 9, 11 e 12 di questi ultimi.

La SMS è obbligata ad utilizzare le specifiche "Linee Guida" FMSI applicate alla Medicina dello Sport.

ART. 3 - Durata.

La Convenzione ha durata coincidente con il quadriennio olimpico in corso e decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

La Convenzione non si rinnova tacitamente alla scadenza pattuita, ma solo previo accordo scritto tra le parti. In relazione alle procedure di rinnovo degli Organi Federali alla scadenza del quadriennio olimpico, la FMSI può concedere un'eventuale e temporanea proroga del termine di scadenza della Convenzione al solo e unico fine di consentire l'ultimazione delle attività in corso.

ART. 4 - Modalità di attuazione.

La SMS garantisce le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione. La SMS si impegna ad eseguire in via autonoma le attività di cui all'art. 2 della presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni statutarie della FMSI.

La SMS si obbliga a fornire alla FMSI l'elenco dei nominativi del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione ed il suo aggiornamento, mediante l'invio di una comunicazione sottoscritta dal Legale Rappresentante.

La SMS garantisce che il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni si uniformerà alle disposizioni della presente Convenzione.

In costanza del rispetto degli impegni assunti, la SMS ha diritto di fregiarsi della dicitura: ***“Convenzionato/a con la FMSI Aut. n°___”***.

L'uso del logo, del marchio e dei simboli identificativi della FMSI è subordinato, inderogabilmente, alla concessione di una specifica autorizzazione da parte degli organi preposti della FMSI, successivamente alla sottoscrizione del presente atto, in conformità di quanto previsto dal disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo della FMSI.

Lo status di soggetto “Convenzionato con la FMSI” non abilita all'uso del logo, del marchio, del nome e dei simboli identificativi del CONI, che è strettamente riservato e può essere concesso unicamente dagli Enti Titolari.

ART. 5 - Coperture assicurative.

La SMS, nei 30 (trenta) giorni successivi alla stipula e alla sottoscrizione della Convenzione, deve inderogabilmente stipulare una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi, per un importo di almeno euro 3.000.000,00 (#tre milioni/00#), che tenga indenne la FMSI da tutti i rischi derivanti dall'esercizio di tutte le proprie attività.

La SMS, nel detto termine di giorni 30 (trenta), deve inviare copia del contratto assicurativo ai competenti uffici della FMSI.

La SMS deve garantire la copertura assicurativa del personale che, in virtù della Convenzione, si trovi a svolgere una delle attività oggetto della stessa. La SMS deve altresì garantire che l'eventuale personale medico non dipendente sia adeguatamente coperto da una polizza RC Professionale.

Contenuto minimo e durata del contratto assicurativo devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di settore.

Nel caso in cui la SMS corrisponda il premio assicurativo con cadenza annuale e/o semestrale e/o, comunque, alla diversa - maggiore o minore - cadenza prevista dal contratto assicurativo, quest'ultima ha l'obbligo di inviare – entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale – copia del rinnovo della copertura assicurativa. In difetto, gli effetti della convenzione saranno sospesi. In caso di omessa presentazione di copia del rinnovo della copertura assicurativa da parte della SMS, entro 60 giorni dalla sua scadenza annuale, la FMSI ha facoltà di risolvere di diritto la convenzione ex art. 1456, c.c., in quanto tale inadempimento è dalle parti considerato grave.

La SMS si obbliga a integrare la copertura assicurativa, di cui ai precedenti commi, con quelle ulteriori, che si dovessero rendere eventualmente necessarie in relazione alle particolari e specifiche esigenze poste dalle attività che verranno realizzate.

La copertura assicurativa dovrà altresì essere integrata e/o modificata in caso di sopravvenienze legislative, statutarie e/o regolamentari, anche della FMSI.

ART. 6 - Responsabilità e rischi.

La SMS terrà indenne e sollevata la FMSI da qualsiasi controversia, dai conseguenti oneri, da ogni responsabilità e dai danni che, a qualunque titolo, possano derivare dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, salvo il caso di esercizio cogestito e/o delegato di funzioni proprie della FMSI.

Resta inteso che la sottoscrizione della presente Convenzione e la sua applicazione non comporta in capo alla FMSI alcuna responsabilità, anche di carattere sanitario, concorrente rispetto a quella della singola SMS e dei soggetti che per essa operano e che in concreto forniscono a terzi le prestazioni oggetto del presente accordo.

ART. 7 - Verifiche e controlli

La FMSI si riserva di verificare in ogni momento l'attività, l'organizzazione, la logistica e la dotazione della SMS.

Allo scadere del primo trimestre di ogni anno solare, il Direttore Sanitario trasmetterà al Consiglio Direttivo della FMSI una relazione dettagliata che illustri:

- le attività svolte nell'anno precedente, evidenziandone gli aspetti scientifici e sanitari;
- i dati emersi nello svolgimento delle ricerche e studi epidemiologici;
- il numero di prestazioni, oggetto della Convenzione, rese dal personale medico;
- le eventuali modificazioni intervenute nella struttura e nelle risorse umane impegnate.

La predetta documentazione sarà utilizzata, esclusivamente, per verificare la sussistenza e la qualità dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'esercizio dell'attività professionale medico sportiva.

ART. 8 - Risoluzione.

L'inosservanza da parte della SMS delle previsioni oggetto della presente Convenzione ovvero l'accertamento, da parte della FMSI, di eventuali inadempimenti e/o abusi e/o omissioni da parte della SMS comporta la risoluzione di diritto della stessa.

Gli articoli della Convenzione, nonché le disposizioni legislative e/o regolamentari che integrano il contenuto del presente accordo, hanno carattere essenziale e la loro violazione, previa contestazione, darà luogo a risoluzione di diritto del rapporto.

Qualora la SMS si trovi nell'impossibilità di eseguire, anche temporaneamente ovvero parzialmente, le attività oggetto della presente Convenzione, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta ai competenti uffici della FMSI mediante raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) ovvero a mezzo P.E.C. indicando in modo preciso e circostanziato i motivi che hanno determinato tale impossibilità.

La risoluzione di diritto della Convenzione opera, altresì, nel caso di:

- inosservanza di quanto stabilito all'art.5 della presente Convenzione relativo alla sottoscrizione e al rinnovo di idoneo contratto assicurativo da parte della SMS nel termine convenzionalmente individuato;
- violazione della vigente normativa applicabile;
- compimento di azioni che impediscano lo svolgimento degli accertamenti e delle verifiche ex art. 7 Conv.

Per tutte le ipotesi di risoluzione la FMSI si riserva di agire per chiedere alla SMS il risarcimento di tutti i danni, anche di immagine, subiti.

ART. 9 - Recesso o scioglimento.

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) ovvero a mezzo P.E.C.

Una volta notificato, il recesso ha effetto immediato.

Il recesso unilaterale ovvero lo scioglimento della Convenzione hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle prestazioni già eseguite.

ART. 10 - Controversie.

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, i primi due dei quali saranno designati uno da ciascuna Parte, il terzo, con funzioni di Presidente, sarà scelto dai membri indicati dalle Parti.

In caso di mancato accordo provvederà alla nomina il Presidente del CONI su istanza della Parte più diligente.

Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione presso la Segreteria della FMSI, la quale ne darà tempestiva comunicazione alle Parti.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali.

Il presente Accordo non ha ad oggetto alcun trattamento di dati personali e particolari a norma del Regolamento UE 2016/679 e, pertanto, le Parti, quali autonomi Titolari del trattamento, confermano di

determinare autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

In ordine alla richiamata partecipazione a ricerche epidemiologiche promosse dalla FMSI, le Parti si riservano di disciplinare con apposito atto l'eventuale condivisione di dati personali e particolari dei soggetti coinvolti."

ART. 12 - Modifiche ed integrazioni

Ogni modifica e/o integrazione della presente Convenzione o di singole clausole di essa, nonché ogni contestazione di violazioni o di inadempimenti, ai sensi della medesima, sarà valida solo se effettuata per iscritto.

Roma, lì __ / __ / ____

FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA

Il Presidente

Dr. Maurizio Casasco

LA STRUTTURA IN MEDICINA DELLO SPORT denominata " _____ "
(La persona incaricata alla sottoscrizione)
